

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 41

Orari(1)(2)

Gli orari dei servizi di linea e le eventuali variazioni sono sottoposti all' approvazione dell' ente concedente.

Al fine di consentire la pubblicazione di un orario regionale finalizzato a favorire la fruizione dei servizi da parte degli utenti, la Regione emana direttive, da approvarsi dalla Giunta regionale, per la formazione e diffusione dello stesso.

Le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione del predetto orario regionale.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.